

Codice A1816A

D.D. 9 ottobre 2019, n. 3480

**R.D. n. 523/1904 - P.I. n. 6354 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione e messa in salvaguardia del T. Belbo e delle aree limitrofe presso la Loc. Barbei in Comune di Camerana (CN). Richiedente: Comune di Camerana - Via Piave n. 4 - 12072 CAMERANA.**

In data 12/09/2019 l'Amministrazione comunale di Camerana ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di sistemazione e messa in salvaguardia del Torrente Belbo in Loc. Barbei

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo redatti dall' Ing. Andrea Selleri dello Studio Pantidro con sede in Cuneo via Raffaello n. 1 in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *Interventi di ripristino ed adeguamento delle sezioni di deflusso di un tratto di 700 ml del Torrente Belbo mediante taglio piante, risagomatura dell'alveo con allargamenti della sezione di deflusso e costruzione in sponda dx di una scogliera in massi (dimensioni L 21,00- h 1,90).*

Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Camerana n. 20 del 22/05/2019 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

Viste le integrazioni e precisazioni progettuali pervenute in data 30/09/2019 ed acquisite al n. 43341 di protocollo;

Tenuto conto che si tratta di un intervento pubblico finalizzato alla messa in sicurezza idraulica di un tratto di corso d'acqua e del territorio limitrofo e che le caratteristiche del corso d'acqua medesimo non consentono la sistemazione in loco del materiale litoide da asportare per riprofilare ed adeguare le sezioni di deflusso nel tratto in progetto compreso tra i ponti della SP 111 e della strada comunale posta al limite di valle dell'intervento.

Visto il quantitativo di materiale demaniale da asportare (mc 2843) rispetto al totale dei volumi di scavo previsti in progetto, nonché la necessità di intervenire urgentemente per migliorare la sicurezza e ridurre le condizioni di rischio idraulico sia dei due ponti che dell'adiacente viabilità comunale rispetto a possibili eventi di piena.

Visto che ai sensi della D.G.R. n.21-1004 del 9 febbraio 2015 "*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex art. 15 della L.R. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002*", l'intervento di asportazione ad iniziativa pubblica ricade in Zona 2 – materiale di categoria 2 dal valore potenziale di mercato di 2,20 €/mc.

Visto che il Comune ha individuato e messo a disposizione un' area sulla quale stoccare il materiale estratto (F° 15 – mappale n. 55 e 111), manifestando l'interesse ad utilizzare la parte di materiale demaniale sul proprio territorio per finalità pubbliche, successivamente allo svolgimento delle procedure di cui alla D.G.R. n.21-1004 del 9/02/2015.

Considerato che, a seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Belbo.

Ritenuto che la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica, anche con asportazione di materiale demaniale, debba essere comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *il materiale litoide estratto, per i quantitativi di pertinenza demaniale (mc 2.843), dovrà essere accumulato sull'area di proprietà del Comune individuata nella planimetria allegata all'istanza (F° 15 mappale n. 55) e, previo esperimento delle procedure previste dall'allegato B della D.G.R. n.21-1004 del 9/02/2015 (asta pubblica con valore base di 2,20 €/mc – eventuale rimodulazione del canone a valore zero per qualità merceologica del materiale) da effettuarsi in accordo con il Settore scrivente, lo stesso potrà essere lasciato in piena disponibilità al Comune.*
- *le operazioni di decespugliamento e taglio piante, necessarie per consentire l'esecuzione degli interventi di ricalibratura ed adeguamento delle sezioni di deflusso, in linea generale dovranno essere limitate alle sole specie presenti all'interno dell'alveo attivo e sulla sponda lungo i primi 2/3 della sponda a partire dal fondo alveo; lungo la sponda sx e nella fascia immediatamente retrostante, al fine di consentire l'allargamento della sezione di deflusso, potrà ovviamente eseguirsi un taglio raso conservando tuttavia le specie vegetali stabili non interferenti con il cantiere. Sulla sponda destra il taglio a partire dai 2/3 della sponda, in sommità della stessa e nella fascia dei 10 metri, il taglio dovrà essere limitato alle piante che si presentano fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo; il taglio piante effettuato secondo la presente prescrizione assume una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale;*
- *su tutto il tratto di corso d'acqua risistemato, in corrispondenza del ciglio superiore di sponda e nella fascia immediatamente retrostante, dovranno essere messe a dimora su entrambe le sponde delle talee di piante autoctone, al fine di favorire la rinaturalizzazione dell'area ed il consolidamento spondale;*

Tutto ciò premesso, visto e considerato

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..
- Vista la D.G.R. n.21-1004 del 9 febbraio 2015; (litoidi)

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Camerana, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati

all'istanza ed alla successiva integrazione, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto della prescrizione sopra riportata e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per l'adeguamento delle sezioni di deflusso, per il quantitativo di pertinenza demaniale (mc. 2843) dovrà essere stoccato sull'area individuata ed opportunamente delimitato; lo stesso non potrà essere utilizzato sin tanto che non saranno concluse le procedure sopra prescritte;
3. durante la realizzazione degli interventi di taglio e decespugliamento della vegetazione, necessari per la realizzazione degli interventi in progetto ed eventualmente per l'allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale dovrà essere immediatamente allontanato o cippato in loco;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, compreso le piste di accesso al cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che saranno realizzati con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata

14. considerato che dagli studi idraulici allegati al progetto, benchè venga apportato un netto miglioramento alle attuali condizioni di deflusso del corso d'acqua, è emerso il non rispetto del franco idraulico previsto dalle vigenti normative, sia per il ponte sulla SP 111 che per quello comunale; il Comune dovrà pertanto inserire, informando la Provincia, entrambi i ponti nell'ambito del Piano comunale di emergenza della Protezione Civile.

15. in relazione al fatto che il ponte comunale risulta sprovvisto del provvedimento di Concessione Demaniale previsto dal Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i, il Comune dovrà presentare a questo Settore istanza per l'ottenimento della Concessione Demaniale completa degli elaborati tecnici previsti dal Regolamento sopra evidenziato.

**Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.**

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Geom. Luca Menardi

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE